



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA GABONESE, FATTO A ROMA IL 17 MAGGIO 2011

Art. 8 (Accordo)

Le Parti Contraenti facilitano lo scambio di libri, riviste ed oggetti diversi da quelli presenti nei musei. In materia di museografia, le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare la collaborazione tra i Musei, al fine di mettere in rilievo l'originalità culturale ed artistica di ciascun Paese e di favorire la conservazione del patrimonio.

Versione in vigore dal 21 dicembre 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

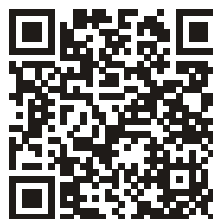
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011
Estremi	Legge 19 novembre 2021, n. 216
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-216-2021/accordo-art-8>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it